



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Massimo Canosa	Presidente
Dott. Giovanni Nappi	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **N. 40 /40-1/ 2024 P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 12 agosto 2024 ed integrato con note del 19 febbraio 2025 dalla parte **FRANCO FERRANTE** (C.F. FRRFNC54A27C114K) rappresentata e difesa dall'avv. **MARIA GRAZIA PCCMGR57A50E435G** ;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. **FRANCO FERRANTE** ricorre in proprio con una esposizione che deriva anche dalla precedente attività imprenditoriale e non rientra tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;
- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. **PIERLUIGI DI TEODORO** e datata 14 giugno 2024, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 1) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì le disponibilità attive come descritte di seguito:



ATTIVO IMMOBILIARE:

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Qualità	Classe	ha - are - ca	Reddito dominicale	Reddito agrario
Proprietà per 1/1	CASTEL FRENTANO Sez.	1	100		SEMIN ARBOR	02	1220	Euro: 5,36	Euro: 5,36
Proprietà per 1/1	CASTEL FRENTANO Sez.	1	419		SEMINATIVO	04	680	Euro: 0,67	Euro: 1,93
Proprietà per 1/3	CASTEL FRENTANO Sez.	1	925		SEMIN ARBOR	02	970	Euro: 4,26	Euro: 4,26

ATTIVO MOBILIARE

Il Ricorrente dichiara di essere proprietario di una autovettura Modello "Alfa 156", immatricolata nel 1998, con 330.000 km percorsi.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Il Ricorrente dichiara di essere intestatario di un conto corrente postale il cui saldo alla data del presente elaborato è pari a euro 147,00 e di un conto corrente bancario presso BPER il cui saldo alla data del presente elaborato è pari a euro 37,38.

FLUSSI FINANZIARI ATTESI

Le uniche entrate finanziarie fisse di cui il Ricorrente potrà disporre in maniera sistematica con periodicità mensile, sono costituite da un reddito da pensione, il cui ammontare mensile (al netto delle trattenute di legge) è pari a circa euro 960,00

Il nucleo familiare è così composto:

FERRANTE FRANCO, nato a Castel Frentano (CH) il 27/01/1954, codice fiscale n. FRRFNC54A27C114K, residente in Frisa (CH) Via Lanciano n. 78.

MEMMO CARMELA (coniuge di Ferrante Franco in regime di separazione legale dei beni), nata a Frisa (CH) il 02/02/1956, codice fiscale n. MMMCML56B42D803G.

Ai fini del calcolo delle somme da mettere a disposizione dovrà essere indicata e documentata la contribuzione della MEMMO alle spese familiari.

- 2) Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 3) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 4) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

Infatti il ricorrente ha dichiarato di aver svolto attività di servizio con un contratto per la Fage calcestruzzi. Era proprietario di una mezzo con pompa per calcestruzzi e in forza di questo contratto di servizi, forniva i cantieri di calcestruzzo.



L'attività era fiorente e fino al 2008/2009 non ha mai avuto problemi, in quanto la ditta era solida e pagava puntualmente.

Quando la Fage ha deciso di vendere ad altra ditta, SICABETON, sono iniziati i problemi per il FERRANTE in quanto la ditta subentrata nel contratto, non è stata altrettanto puntuale nei pagamenti ed il FERRANTE faceva fatica a continuare l'attività in quanto aveva spese mensili per oltre € 2500,00 che non riusciva a fronteggiare senza i pagamenti puntuali

L'esposizione debitoria:

PROG.	PASSIVO FINANZIARIO		
	Nome del Creditore	Importo (€)	Data
1	Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni	114.590,49	13/03/2023
2	INPS	624,58	15/03/2023
3	SASI SPA	1.879,30	17/03/2023
TOTALE INDEBITAMENTO		117.094,37	

per totale debito complessivo di € 117.094,37 oltre spese in prededuzione/privilegio che mutano come di seguito l'esposizione complessiva:

CREDITORE	DEBITO	NATURA
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Euro 114.590,49	PRIVILEGIATO
INPS	Euro 624,58	CHIROGRAFARIO
SASI SPA	Euro 1.879,00	CHIROGRAFARIO
Avv Piccinini (advisor)	Euro 2.749,90	PRIVILEGIO professionale
Geom. Granata (stimatore)	Euro 645,75	PRIVILEGIO professionale
OCC	Euro 3.759,23	PREDEDUZIONE

L'attivo a disposizione della procedura:

Patrimonio immobiliare descritto:



Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Qualità	Classe	ha - are - ca	Reddito dominicale	Reddito agrario
Proprietà per 1/1	CASTEL FRENTANO Sez.	1	100		SEMIN ARBOR	02	1220	Euro: 5,36	Euro: 5,36
Proprietà per 1/1	CASTEL FRENTANO Sez.	1	419		SEMINATIVO	04	680	Euro: 0,67	Euro: 1,93
Proprietà per 1/3	CASTEL FRENTANO Sez.	1	925		SEMIN ARBOR	02	970	Euro: 4,26	Euro: 4,26

Flussi mensili per i quali stabilire la quota a apprendere alla procedura una volta determinato il reddito del nucleo e le spese mensili/annuali da sopportare

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata: **FRANCO FERRANTE** (C.F. FRRFNC54A27C114K)

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. PIERLUIGI DI TEODORO, con studio in LANCIANO (CH) Via Fauro Ruggero 66034 Lanciano in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC ed iscritto al n. 39 ELENCO GESTORI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **NOVANTE** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di

- saldo POSTE PAY EVOLUTION n. 5333 171171346675;
- quanto necessario al ricorrente ed esigenze familiari quantificato in € 2.000,00 al momento della ammissione

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE



l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DETERMINA

in € 2.000,00 la misura del mantenimento mensile per il ricorrente e nucleo familiare ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, li22/02/2025

Il Presidente f.f.
dott. Massimo Canosa

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso

